# Reg. n….. del ……..

**CONSORZIO DUE GIARE**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO MYLAND - RETE CICLABILE DELLA MARMILLA E DELL’AREA SOSTA CAMPER DI ALBAGIARA**

L’anno 2025, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la sede del Consorzio Due Giare, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

# TRA

Il Consorzio Due Giare, rappresentato dall’Ing. Mauro Marrocu che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto del Consorzio, ai sensi dell’art. 107 del D. lvo n. 267 del 18.08.2000 e in esecuzione della determina UTC n.…….del…/…../20…, già esecutiva (concedente);

# E

L’Associazione………………………………………………, con sede in……………………….., via

………………………., n.……., C.F.……………………..in persona del Sig , nato a

………………….,il…./…./……., residente a……………………..(……) in via…………………, n.

……, che interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione giusto atto di nomina del (concessionario);

# PREMESSO che:

Con la delibera del C.d.A. n. 19 del 07.11.2024, è stato formulato indirizzo affinché si provveda:

* + alla fruizione del parco biciclette e delle infrastrutture acquistate e realizzate con il progetto “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla”;
	+ ad attivare un avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto terzo a cui affidare il “Servizio di Gestione del progetto Myland - Rete Ciclabile della Marmilla” che contempla la gestione del centro servizi ubicato ad Albagiara, nonché la gestione dell’area sosta camper adiacente al centro servizi.

# CONSIDERATO che:

* la concessione, del progetto “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla” e dell’area sosta camper adiacente al centro servizi, a soggetti privati in possesso delle necessarie capacità e di un’organizzazione adeguata alla gestione ed alla valorizzazione consente all'Amministrazione del Consorzio di perseguire gli obiettivi istituzionali di promozione della mobilità, fruizione e valorizzazione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche~~;~~
* l’affidamento in concessione del progetto “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla” e dell’area sosta camper adiacente al centro servizi risulta opportuno e conveniente, in quanto l’Ente verrebbe altrimenti gravato dei costi e degli oneri amministrativi della gestione con i conseguenti inevitabili impatti organizzativi e finanziari;
* l’affidamento in gestione, mediante concessione amministrativa, costituisce altresì un presidio di sicurezza e permette di mantenere le strutture in buone condizioni strutturali e funzionali;

# CONSIDERATO che:

* + il progetto “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla”, comprende l’utilizzo di un locale in muratura, un’area deposito, alcune bici a pedalata assistita ed altre tradizionali. Per una descrizione dettagliata si rimanda alla scheda allegata al presente avviso - Allegato A “Ricognizione del parco biciclette e delle infrastrutture”;
		- la predetta struttura non risulta oggetto di concessione a società o associazioni private sulla base di una convenzione vigente e per lo stesso non sono attualmente in corso procedure di aﬃdamento;
		- risulta pertanto necessario adottare apposito avviso pubblico per la concessione della gestione della predetta struttura;

**VISTA** la determinazione n. 06 del 16.01.2025 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso ed in esecuzione della stessa,

# DATO ATTO:

* + che con determina dirigenziale n. 06 del 16.01.2025 è stata indetta una procedura selettiva mediante avviso pubblico per l’affidamento della gestione del Progetto “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla”;
	+ che all’esito della procedura per l’affidamento della gestione, la struttura è stata aggiudicata all’Associazione………………………… con determina dirigenziale n. del…./…./;

# SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

# Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto si intende per:
	1. **“Concedente”**: il Consorzio Due Giare
	2. “**Concessionario**”: l’Associazione denominata……………………………………………, via

……………………………………, n.………………, Cap…………….. Prov (…….),CF.

……………………………. Che assume in carico la gestione della struttura;

* 1. “**Codice degli appalti**”: il decreto legislativo 36/2023;
	2. “**Impianto**”: la struttura Progetto “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla” affidata in gestione, descritta nell’art. 2 della presente convenzione;
	3. “**Gestione della struttura**”: tutte le attività per garantire il suo corretto e funzionale uso secondo gli scopi per i quali è stata realizzata.

f) “**Attività propedeutiche e/o strumentali**”: tutte le attività necessarie all’utilizzo della struttura tra cui, in particolare, la vigilanza degli immobili, la manutenzione delle strutture, le pulizie, la gestione degli immobili che costituiscono il Progetto “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla” compresa l’area sosta camper;

* 1. “**Attività accessorie**”: lo sfruttamento economico delle entrate che derivano dall’uso della struttura e delle bici.

# Art. 2 - OGGETTO

1. Il Concedente), come sopra rappresentato, concede in gestione all’Associazione
	* ……………………………., CF. …………………….. che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione della struttura denominata “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla”, meglio descritta nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La struttura e le relative attrezzature, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, pienamente noti al concessionario. L’esatta attuale consistenza della struttura e del suo stato d’uso, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, verranno fatte risultare da un apposito verbale di consegna, da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati. Il concessionario prenderà materialmente possesso della struttura con la sottoscrizione del verbale. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

# Art. 3 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. Finalità della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione del territorio e diffusione dell’uso della bici, soprattutto rivolto al mondo giovanile, agli anziani ed ai turisti;
2. Lo scopo specifico della presente convenzione attiene alla gestione, all’utilizzo, alla custodia, alla conservazione e dal miglioramento della struttura “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla”, per le finalità a cui è destinata;
3. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell’impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:
	1. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive o sociali e culturali e di aggregazione sociale organizzate dal Consorzio Due Giare oda soggetti diversi;
	2. Gestione area sosta camper.

# Art. 4 – CUSTODIA DELLA STRUTTURA

1. Il Concessionario dovrà provvedere a custodire la struttura e le attrezzature annesse con la necessaria diligenza, rispondendo delle omissioni a norma del codice civile;
2. L’Amministrazione fornirà al concessionario copia delle chiavi necessarie per l’accesso alla struttura. È fatto divieto di consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi;
3. In caso di sostituzione, copia delle chiavi dovrà essere sempre tempestivamente consegnata, a cura e spese del concessionario, al Consorzio, a mani del dirigente o del funzionario preposto, con contestuale redazione di verbale di consegna.

# Art. 5 – GESTIONE DELLA STRUTTURA

1. Ai fini della ordinaria conduzione della struttura, il concessionario dovrà provvedere allo svolgimento di tutte le ordinarie attività di gestione e di ordinaria manutenzione necessarie per la conservazione in buono stato e la corretta utilizzazione dell’impianto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
	* all’apertura e chiusura della struttura;
	* al servizio di pulizie necessario all’uso dell’area e degli ambienti utilizzati;
	* al servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall’uso della struttura;
	* al servizio di pulizie annuale oppure, ove dovesse rendersi necessario, mensile, dell’area e degli impianti;
	* all’esecuzione di tutti gli interventi essenziali di manutenzione, sulla struttura e sulle attrezzature ivi comprese le bici, al fine di rendere funzionante ed operativo il progetto “Myland - Rete Ciclabile della Marmilla”;
	* alla manutenzione degli immobili, degli eventuali arredi, delle attrezzature, e degli impianti tecnologici–elettrici–idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, ove esistenti, provvedendo a tutto quanto necessario per assicurare la sicurezza, l’igiene e l’idoneità all’uso della struttura e delle relative pertinenze;
	* alla manutenzione delle aree verdi esterne al progetto Myland - Rete Ciclabile della Marmilla, al taglio erba, alla potatura delle piante eventualmente esistenti (se dichiarato in sede di partecipazione all’avviso pubblico);
	* alla riparazione, verniciatura e manutenzione di cancelli, cancellate, reti di recinzione;
	* al pagamento delle utenze necessarie per il funzionamento dell’impianto;
	* all’acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per legge per il regolare funzionamento dell’impianto o di servizi annessi (se necessario).
2. Tutte le spese, gli oneri, le tasse necessari per l’ordinaria gestione della struttura affidata in concessione sono a carico del concessionario, senza diritto di rimborso.
3. L'uso della struttura deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.
4. L’accesso all’impianto dovrà essere garantito dal concessionario, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni che praticano le attività a cui l'impianto è destinato ed a tutti i cittadini.
5. Il concessionario potrà usare gli impianti solo per gli scopi indicati nella presente convenzione.
6. È vietata la cessione a terzi, con o senza corrispettivo, della gestione della struttura o di parti di essa o delle attrezzature ivi esistenti.

# Art. 6 - UTENZE

1. Il Concessionario intesterà a proprio nome tutte le utenze presenti nella struttura (gas, luce, acqua, tasse/canoni, oneri per permessi, ecc.), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell’impianto e, comunque, prima dell’avvio di qualsivoglia attività, anche preliminare all’uso dello stesso, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo;
2. In caso di mancanza delle utenze necessarie per la gestione dell’impianto, il concessionario provvederà tempestivamente alla stipula dei relativi contratti e dalla predisposizione degli allacci.

# Art. 7 - INTERVENTI CHE RICHIEDONO PERMESSI, AUTORIZZAZIONE O ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. La stipula della presente convenzione non costituisce titolo autorizzatorio per la realizzazione di interventi o lavori che necessitano di permessi, autorizzazioni o per i quali sia prevista la presentazione di SCIA o comunicazioni ad altri Enti;
2. Gli interventi indicati nell’offerta presentata dal concessionario e ritenuti ammissibili potranno pertanto essere realizzati solo previo rilascio dei permessi o delle autorizzazioni previste dalla legge e dai vigenti regolamenti da parte degli uffici a ciò preposti o previa presentazione della SCIA o invio delle comunicazioni previste;
3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa, ivi compreso il codice degli appalti, in quanto applicabile.

# Art. 8 – USO DELLA STRUTTURA

1. L’utilizzo della struttura si ispira al principio del libero accesso, a favore della generalità dei cittadini;
2. La struttura potrà essere utilizzata dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:
	1. Direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell’uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
	2. Dall’amministrazione concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario delle iniziative in programma. Il concessionario è tenuto a consentire tale uso, a titolo gratuito.
3. Il concessionario, nei casi di utilizzo dell’impianto da parte dell’Ente è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:
* apertura, chiusura e custodia degli impianti;
* supporto tecnico nell’uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
* presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi ed antinfortunistici.

# Art. 9 - TARIFFE PER L’USO DELLA STRUTTURA

1. Per l’uso dell’impianto da parte di terzi, siano essi associazioni o privati cittadini, è dovuto il pagamento di una tariffa che sarà determinata e riscossa dal concessionario.
2. Le tariffe in uso, comprensive di eventuali sconti praticati, dovranno essere esposte in modo ben visibile a cura del concessionario.
3. Il concessionario è obbligato a praticare tariffe agevolate per le seguenti categorie di utenti:
	1. pensionati;
	2. studenti;
	3. turisti.

1.Il concessionario ha comunque la facoltà di praticare, senza discriminazioni, tariffe agevolate anche per altre categorie di utenti.

# Art. 10 – MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL’USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l’obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L’amministrazione può rivalersi anche sulle garanzie prestate;
2. Il concessionario può incassare direttamente le seguenti fonti di finanziamento riferibili all’uso della struttura, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d’uso non consente l’utilizzo a scopo di lucro:
	1. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico ad incontri sportivi diversi;
	2. sponsorizzazione di iniziative;
	3. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all’interno e all’esterno degli impianti in concessione;
	4. contributi pubblici e privati;
	5. quote di utilizzo temporaneo delle attrezzature da parte di soggetti pubblici e privati.

**Art. 11 – RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. Il concessionario dovrà presentare all’amministrazione per ciascun anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione sulla gestione della struttura;
2. Nella relazione si dovrà dare conto dell’avvenuta attuazione del programma di utilizzazione della struttura secondo le modalità esposte nella istanza di partecipazione. In particolare, degli orari di apertura della struttura, dei costi per l’utenza, delle fasce di età degli utenti, di eventuali iniziative attuate nel corso dell’anno;

# Art. 12 - CANONE

1. Per l’uso della struttura è dovuto un canone annuo quantificato in **euro …………. (Euro………/00)**

Risultante dall’istanza di partecipazione inoltrata dal concessionario**.**

1. Il canone dovrà essere versato dal concessionario in due rate semestrali entro le scadenze del 31 dicembre di ciascun anno.
2. Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento del canone dovrà essere trasmesso all’ente entro e non oltre i 10 giorni successivi alle scadenze previste dal comma1 del presente articolo.
3. Il mancato pagamento del canone nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto della convenzione stessa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Il consorzio eserciterà inoltre l’azione esecutiva per i canoni non versati mediante ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile1910, n. 639.

# Art. 14 – DURATA DELLA CONVENZIONE E PROROGA.

1. La presente convenzione ha la durata di **3 (tre) anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell’impianto;
2. La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori anni 3 (tre), nel caso in cui l'assegnatario proponga all'Amministrazione un significativo progetto di valorizzazione della struttura.
3. È facoltà del concessionario recedere della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione con posta elettronica certificata da inviarsi all’altra parte con almeno 6 (sei) mesi di anticipo;
4. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;
5. Per specifiche esigenze dell’Amministrazione comunale o del concessionario, debitamente motivate, è facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione, anche in relazione alla durata, con apposito atto integrativo. La proroga della durata è ammessa solo nei casi e nei termini espressamente previsti dalla presente convenzione;
6. La proroga è ammissibile per il tempo necessario all’espletamento ed alla conclusione delle nuove procedure di affidamento;
7. Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario, per qualsiasi motivo, non abbia assunto effettivamente l’esercizio, il gestore, a richiesta dell’Amministrazione comunale, è tenuto a custodire l’impianto, con facoltà di utilizzarlo in conformità alla destinazione prevista, fino all’insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso, salvo ipotesi eccezionali determinate da cause imprevedibili, non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

# Art. 15 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

1. Nel caso di inadempimento da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 in relazione al pagamento del canone, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il Consorzio potrà ordinare al concessionario l’immediata sospensione dell’uso degli impianti, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456delcodice civile nei casi seguenti:
	1. Per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
	2. Per gravi o reiterati inadempimenti nell’espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
	3. In caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.
2. Il Consorzio, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento del concessionario.
3. In caso di revoca per inadempimento agli obblighi assunti con la presente convenzione o di risoluzione per mancato pagamento del canone, il concedente non avrà diritto ad alcun indennizzo per i lavori e le opere realizzate sull’impianto.

**Art. 16 - REVOCA**

1. Il concedente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, potrà, con provvedimento motivato, revocare in qualunque momento la concessione su tutto o parte della struttura.
2. Salvo comprovati motivi di urgenza, la revoca dovrà essere comunicata al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.
3. Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso la struttura dovrà essere riconsegnata in perfetto stato di manutenzione entro il termine indicato al Concedente, che godrà del più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.
4. In caso di recesso da parte del Consorzio, il concessionario avrà diritto ad un equo indennizzo per gli investimenti regolarmente effettuati e non ancora ammortizzati, in rapporto alla prevista durata residua della concessione.

# Art. 17 - MIGLIORIE ED ADDIZIONI COMPENSAZIONE CON I CANONI

1. Il concessionario, all’atto della scadenza della concessione non potrà richiedere rimborsi o indennizzi per migliorie addizioni o altri interventi oppure per particolari attività svolte.
2. Gli elementi di valutazione contenuti nell’istanza di partecipazione, che si allega, forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
3. Fatti salvi i casi previsti dal precedente comma 2 del presente articolo, non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni dello stato della struttura oggetto della presente concessione, senza specifica preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario di provvedere, a proprie cure e spese, al ripristino immediato dello stato dei luoghi e dei manufatti. E’ in ogni caso fatta salva ogni autonoma valutazione dell’Amministrazione anche in relazione alla possibilità di revoca della concessione.

# Art. 18 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO DISPOSTE DAL CONCEDENTE

1. In qualunque momento il Consorzio, con un preavviso di 60 giorni, potrà apportare alla struttura tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà necessarie ed opportune.
2. Qualora per l’esecuzione di tali lavori od opere la struttura dovesse risultare totalmente o parzialmente inagibile, nessuna indennità o compenso spetterà al concessionario, che, tuttavia, avrà diritto, a sua richiesta, ad una corrispondente proroga della durata della concessione. In caso di inagibilità parziale la proroga sarà concessa dal concedente, sulla base di apposita valutazione tecnica, per il tempo necessario al recupero delle perdite subite a causa della sospensione delle attività determinata dalla necessità di eseguire i lavori.

# Art. 19 - VERIFICHE

1. Il consorzio si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche, anche a carattere periodico, orientate a:
	1. Controllare lo stato di manutenzione della struttura;
	2. Controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. I rappresentanti del Consorzio, ai fini dell’esecuzione dei controlli e delle verifiche, avranno diritto di accedere in qualsiasi momento alla struttura data in concessione, con semplice preavviso anche telefonico dato al concessionario.

# Art. 20 - RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività in relazione all’uso e alla gestione della struttura è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Consorzio resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

# Art. 21 – ASSICURAZIONI ECAUZIONE

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
2. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall’uso della struttura e delle attrezzature, avente la durata della convenzione oppure di durata annuale e rinnovo di anno in anno.
3. Il concessionario è tenuto inoltre a presentare polizza assicurativa a favore del consorzio per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti e delle attrezzature, avente la durata della convenzione.

# Art. 23 - PUBBLICITA’

1. Il concessionario è obbligato ad apporre agli ingressi un apposito avviso da cui risulti che la struttura è di proprietà del Consorzio, la denominazione ed i recapiti e-mail e telefonici del concessionario, le tariffe effettivamente praticate, gli sconti previsti per le particolari categorie di utenti.
2. L’avviso dovrà essere concordato con il consorzio

# Art. 24 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa.
2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all’autorità giudiziaria competente, che viene individuata nel Tribunale o nel Giudice di Pace di Oristano, secondo la rispettiva competenza per materia e per valore.

# Art. 25 DOMICILIO

1. Ai fini della presente Convenzione il Consorzio (concedente) elegge domicilio in Via Roma n. 2 09090 Baressa (OR) ed indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata la pec: consorzioduegiare@legailmail.it riportata sulla pagina istituzionale del sito del Consorzio Due Giare: <http://www.consorzioduegiare.it/index.php/ita/>
2. L’Associazione ………………………………………….. , con sede in via

………………………………, n. ……, a ……………… (………..), Cap CF.

…………………………….. (concessionario) elegge domicilio in ……………….., Via

………………………,n ed indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata la

pec ………………………. e la e-mail……………………, e quale recapito telefonico

……………………………..

3.

# Art. 26 - SPESE

1.Tutte le eventuali spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi compresa l’eventuale registrazione in caso d’uso, sono a carico del concessionario.

# Art. 27 - RINVIO

1.Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio al Codice dei contratti pubblici, al Codice Civile e, in via residuale, alle ulteriori norme di legge eventualmente applicabili.

# Art. 28 – ALLEGATI

1. Formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata i seguenti allegati:
	* Allegato A: Elenco Attrezzature;
	* Allegato B: Istanza di partecipazione del concessionario;
	* Allegato C: Modulo offerta economica

Letto, approvato e sottoscritto, Baressa………………………..